



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM. No. 1119 del 2 maggio 2012

Definizione del moltiplicatore d'imposta 2012

Onorevole signor Presidente,
onorevoli Signore e Signori Consiglieri,

com'è noto, a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo, dal 2011 la competenza di determinare il moltiplicatore d'imposta è stata attribuita ai Legislativi comunali sulla base di modalità disciplinate da una recentissima modifica della LOC¹.

In virtù delle nuove disposizioni il Consiglio Comunale, su proposta del Municipio, stabilisce il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio (art. 162 cpv. 2 LOC).

Per quanto riguarda la procedura ed i criteri teorici per la definizione del moltiplicatore, in particolare a giovamento dei Consiglieri comunali di nuova elezione, riportiamo qui di seguito le indicazioni fornite con il MM No. 1103 del 16 agosto 2011 concernente la definizione del moltiplicatore di imposta per il periodo fiscale 2011 riviste, laddove necessario, in base alla novella legislativa.

Procedura

Al Municipio, attraverso un apposito messaggio municipale, compete di formulare al Legislativo una proposta circa la percentuale di moltiplicatore.

E' pure aperta alla Commissione della gestione, rispettivamente a singoli Consiglieri comunali, la facoltà di formulare, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa rispetto a quella municipale.

A garanzia del necessario approfondimento è stabilito il principio secondo cui il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della gestione. Inoltre eventuali modifiche proposte in seduta da singoli Consiglieri possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/-5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto (art. 162 cpv. 3 LOC).

Il moltiplicatore d'imposta non può, in ogni caso, essere oggetto di mozione.

Criteri per la determinazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore come pure le eventuali controproposte in sede di Legislativo nonché la relativa decisione del Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario a medio termine secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli artt. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 LOC (art. 162a LOC).

¹Modifica pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi No. 17/2012 di venerdì 20 aprile 2012, in vigore dal 20 aprile 2012

Tali norme forniscono gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito d'imposta cantonale base, rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi lascia peraltro al comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma di investimenti, presenza di riserve - capitale proprio, attrattiva fiscale ecc.).

È importante che il moltiplicatore - anche con il trasferimento della competenza decisionale all'autorità legislativa - non venga legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo: esso deve piuttosto rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico", che prenda in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale.

Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi: e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo così come il gettito d'imposta cantonale base del comune stimato in tale occasione possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo.

Quest'ultima affermazione, ripresa testualmente dal messaggio governativo No. 6527 del 7 settembre 2011 relativo alla modifica della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (moltiplicatore d'imposta comunale) e riportata con identico tenore nel messaggio governativo No. 6498 del 25 maggio 2011 relativo al DL urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale e nella circolare 30 giugno 2011 della SEL, lascia comprendere l'incertezza delle basi sulle quali i Municipi finora ed i Legislativi d'ora innanzi sono chiamati ad adottare una decisione di fondamentale importanza.

Metodologia

Parlare di metodo, in relazione a quanto appena sottolineato, può apparire quanto meno illusorio. D'altro canto, pur tenendo conto che l'intero discorso sulla definizione del moltiplicatore comunale è basato su stime, valutazioni e elementi incerti, va da sé che nell'adozione di una decisione così importante non è possibile prescindere da un'accurata analisi dei dati conosciuti allo scopo di delineare con la migliore approssimazione possibile le probabili tendenze. In tale processo è tuttavia fondamentale il mantenimento della consapevolezza che qualsiasi stima o previsione è soggetta per sua natura ad un margine di errore che può essere a volte anche importante.

In sintesi la valutazione sul moltiplicatore non può che essere basata sui seguenti elementi noti, rispettivamente previsionali:

- ultimo gettito d'imposta cantonale base nel comune accertato secondo i criteri cantionali²;
- calcolo del gettito sulla base dei dati relativi alle più recenti notifiche di tassazione;
- evoluzione presunta del gettito in base ad altri fattori (congiuntura, movimenti della popolazione, ecc.) secondo proiezioni economiche cantonali e degli uffici di statistica svizzeri analogamente a quanto inserito nel Piano Finanziario (PF);

²Il cosiddetto "accertamento" non è completamente fondato su dati matematici definitivi ed è inoltre costituito da dati parzialmente estranei al gettito d'imposta che devono essere considerati ai fini dell'applicazione del moltiplicatore quali, in particolare: le imposte alla fonte, la quota delle imposte immobiliari delle aziende idroelettriche (art. 99 LT) e il contributo di livellamento. L'importo preso in considerazione in questa sede diverge pertanto da quello pubblicato e utilizzato quale parametro di riferimento ufficiale in quanto depurato di tali elementi estranei.

- fabbisogno stabilito in sede di preventivo;
- eventi noti e certi passibili di modificare in modo sensibile il fabbisogno.

Questi elementi, necessari per definire un rapporto percentuale (moltiplicatore aritmetico) tra il gettito d'imposta presunto e il fabbisogno, debbono essere successivamente contestualizzati nel quadro specifico dell'andamento delle finanze comunali costituito dai risultati degli esercizi precedenti, dalle prospettive di investimento, dal capitale proprio e dalla sua evoluzione. In questo senso il PF costituisce un elemento significativo in quanto fornisce una visione delle tendenze che si delineano.

Teniamo comunque ancora una volta a sottolineare il carattere puramente orientativo del PF che deve sempre essere considerato in una visione d'assieme e non nei suoi aspetti di dettaglio, ivi comprese le indicazioni relative al moltiplicatore riguardante gli esercizi del periodo pianificato.

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto tecnico del presente messaggio e di quelli che accompagneranno in futuro la proposta relativa al moltiplicatore d'imposta, il nostro Municipio intende continuare a servirsi di una struttura snella e schematica, nel solco del MM. No. 1103 del 16 agosto 2011 (il primo riguardante la definizione del moltiplicatore) anche al fine di agevolare, per quanto possibile, il raffronto anno dopo anno.

Tabella elementi di calcolo e di valutazione

Sulla scia degli inaspettati avanzi d'esercizio riscontrati alla fine del 2011 sia a livello federale che del cantone Ticino, come pure in diversi comuni -tra cui Sorengo- il Municipio ritiene di poter rivedere moderatamente al rialzo (+2,5%) la previsione effettuata sul gettito d'imposta cantonale base all'epoca della redazione del preventivo 2012, situando il gettito ipotizzato per tale esercizio a Fr. 8,4 milioni contro gli 8,2 milioni iscritti a preventivo.

Ultimo gettito "accertato" 2008 (indicativo):		7'722'982
Gettito stimato 2012 su base dati 2010:		8'400'000
Fabbisogno preventivo 2012 (arrotondato):	6'200'000	
- Imposte immobiliari e personali	-300'000	
+/- Elementi noti di aggiornamento del fabbisogno al 30.04.12:	0	
Fabbisogno da coprire a 1/2 imposte		5'900'000
Moltiplicatore aritmetico 2012:		70.24%
Risultati degli ultimi esercizi	Positivi	
Tendenza evoluzione (piano finanziario e investimenti)	Negativa	
Capitale proprio (dopo la riduzione di cui al MM. No. 1118)	Elevato	
Moltiplicatore politico proposto 2012		55.00%
Ipotesi di risultato d'esercizio		-1'280'000

E' comunque corretto segnalare che con l'applicazione del moltiplicatore del 55%, così come proposto, in base ai dati del preventivo 2012 e tenuto conto di ammortamenti previsti in ca. Fr. 900'000 con molta probabilità, alla chiusura dell'esercizio 2012, si verificherà una situazione di autofinanziamento negativo³.

D'altro canto occorre tenere presente che il moltiplicatore incide anche direttamente sul volume di importanti partecipazioni a carico del Comune quali, ad esempio, il contributo al fondo di livellamento (c.to No. 992.361.02) che attualmente si avvicina al mezzo milione di franchi e che con il mantenimento del moltiplicatore al 55%, potrebbe anche superare tale soglia a dipendenza dell'evoluzione delle molte variabili che concorrono alla definizione del complesso dei contributi da erogare a favore dei comuni beneficiari e della partecipazione di ogni singolo comune pagante.

In conclusione si osserva che il capitale proprio, che a dipendenza dell'approvazione da parte del Legislativo del MM No. 1118 (concernente la riduzione della sostanza ammortizzabile in contropartita al capitale proprio) dovrebbe attestarsi a ca. 5.5 mio., consente di assorbire il previsto disavanzo d'esercizio situandosi successivamente attorno ai 4.5 mio., valore ancora sufficiente ad assicurare alle finanze comunali la capacità di assorbire eventuali ulteriori futuri disavanzi.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale indicazione che dovesse necessitare in sede di discussione vi invitiamo pertanto a voler adottare la proposta di decisione annessa e parte integrante del presente messaggio.

Per il Municipio:
Il Sindaco: (Antonella Meuli)
Il Segretario: (Arnaldo Bernasconi)



Sorenno, 2 maggio 2012
Ris. Mun. No. 156/12

³L'autofinanziamento è costituito dalla somma algebrica degli ammortamenti e del risultato d'esercizio. Un risultato d'esercizio negativo superiore agli ammortamenti economici produce autofinanziamento negativo, ossia la necessità di far capo a capitali di terzi (indebitamento) per affrontare le spese di gestione corrente.

Dispositivo di risoluzione

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio municipale No. 1119 del 2 maggio 2012 riguardante la definizione del moltiplicatore d'imposta 2012;
visto il rapporto della Commissione della gestione del

d e c i d e:

Il moltiplicatore 2012 è stabilito all'aliquota di 55% (cinquantacinque per cento) dell'imposta cantonale base.

Per il Consiglio Comunale:

Gli Scrutatori:

Il Presidente:

Il Segretario:



COMUNE DI SORENGO

COMMISSIONE DELLA GESTIONE

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

sul MM No. 1119 del 2 maggio 2012 riguardante la Definizione del moltiplicatore d'imposta 2012

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri,

come noto, dal 2011 spetta al legislativo comunale definire il moltiplicatore d'imposta da adottare nell'anno corrente.

Il nostro Comune ha una situazione economica invidiabile che permette ai suoi abitanti di beneficiare di servizi di qualità con un onere d'imposta conveniente nel confronto intercomunale.

D'altra parte delle buone finanze del nostro comune beneficiano anche altri Comuni ticinesi più in difficoltà, considerato che dalle casse di Sorengo vengono versati per il contributo di livellamento e per la perequazione finanziaria oltre Fr. 500'000.--.

La determinazione del moltiplicatore passa inevitabilmente dall'apprezzamento della situazione corrente delle spese, oggettivamente prevedibili, e dalla stima del gettito fiscale, difficile da anticipare.

Malgrado il possibile leggero disavanzo nei conti 2012, la Commissione della Gestione si esprime a favore di un mantenimento del livello attuale del gettito d'imposta (55%) per i seguenti motivi:

- il buon livello di capitale proprio, malgrado l'ammortamento straordinario (cfr MM No. 1118). Gli avanzi di esercizio passati devono servire a coprire eventuali disavanzi non cronici futuri;
- la riduzione della sostanza ammortizzabile comporterà dal 2013 una riduzione degli ammortamenti nella misura di Fr. 400'000.--, consentendo una prospettiva migliore a quella del 2012;
- è ragionevole attendersi delle ulteriori sopravvenienze attive nell'ambito del gettito, considerato che lo stesso è basato sulle notifiche 2010 solamente per circa la metà dei contribuenti mentre per gli altri il calcolo è basato sugli acconti;
- le nuove edificazioni nel Comune saprebbero apportare gettito interessante qualora i contribuenti fossero attratti da un moltiplicatore basso stabile.

La Commissione della Gestione raccomanda quindi l'adesione al dispositivo proposto dal Municipio.

Con stima.

Per la Commissione della gestione:

f.to: on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Alberto Caldelari
on. Norberto Crivelli
on. Roberto Grassi
on. Claudia Pelli

Sorengo, 30 maggio 2012